



ATTI

Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile

L'associazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la collaborazione scientifica fra gli studiosi del diritto civile.

A tal fine l'associazione favorisce lo svolgimento di attività di interesse giuridico generale anche con indagini di politica legislativa, partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali, collabora con soggetti pubblici e privati, redige pareri ed esprime opinioni su questioni giuridiche internazionali, comunitarie, nazionali e regionali, organizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali, promuove la costituzione di commissioni di studi, conferisce premi e borse di studio, cura pubblicazioni anche di raccolte di leggi d'interesse nazionale ed internazionale e realizza ogni altra attività reputata utile per il perseguimento dello scopo*.

** Art. 2 dello Statuto della «Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile» (in forma abbreviata S.I.S.Di.C.), Atto Notar Giovanni Cesàro del 7 aprile 2005, Rep. n. 3619/serie 1. Registrato a Napoli il 21 aprile 2005.*





ATTI

Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE ATTIVITÀ

Atti dell'8° Convegno Nazionale

3-4-5 aprile 2013

Royal Continental Hotel - Napoli



Edizioni Scientifiche Italiane

Comitato scientifico:

Pietro Perlingieri, Giovanni Gabrielli, Donato Carusi, Alessandro Ciatti, Raffaele Di Raimo, Pasquale Femia, Marialuisa Gambini, Stefania Giova, Attilio Gorassini, Michele Graziadei, Daniela Memmo, Vincenzo Ricciuto, Chiara Tenella Sillani, Raffaele Tommasini, Mario Zana.

Comitato dei garanti:

Francesco Benatti, Cesare Massimo Bianca, Antonino Cataudella, Nicolò Lipari, Rodolfo Sacco.

Coordinamento e cura:

Manolita Francesca

Comitato editoriale:

Marcello D'Ambrosio (Università degli Studi di Salerno); Alessia Fachechi (Seconda Università degli Studi di Napoli); Andrea Lepore (Seconda Università degli Studi di Napoli); Anna Malomo (Università degli Studi di Salerno); Roberta Marino (Università degli Studi di Napoli «Federico II»); Emanuela Migliaccio (Università degli Studi del Sannio); Maria Porcelli (Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale); Francesco Quarta (Università degli Studi di Bologna); Carla Solinas (Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»).

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE

Pubblicità degli atti e delle attività

Atti dell'8° Convegno Nazionale

Collana: Atti SISDirC, 8

Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2014

pp. 512; 24 cm

ISBN 978-88-495-2822-0

© 2014 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.

80121 Napoli, via Chiatamone 7

00185 Roma, via dei Taurini 27

Internet: www.edizioniesi.it

E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

MANOLITA FRANCESCA

AUTONOMIA DEL CRITERIO DELLA PRIORITÀ
E REGOLE DI FUNZIONAMENTO
DELLE MISURE DI CONOSCENZA

SOMMARIO: 00. «Tempi moderni» delle misure segnalative... – 0. ... e storia del fattore T nei criteri dirimenti. – 1. Tempo e criteri dirimenti: lo stato dell'arte. – 2. Tempo e modelli risolutivi di conflitti all'interno del codice civile. – 3. Tempo del rapporto e tempo delle misure di conoscenza. – 4. Forme di armonizzazione comunitaria e autonomia del criterio di priorità temporale: possibili declinazioni.

00. L'architettura *in fieri* dell'armonizzazione comunitaria fa i conti con origini storiche e identità normative di strumenti segnalativi, che sopravvivono alla dilatazione dei mercati e alla emersione di nuove forme di ricchezza. Così accade che agli occhi dell'osservatore si dischiudano due immagini collocabili su altrettanti piani. La prima è di sistema e armonizzante, dunque apicale: essa ha al centro la tenuta e la piena affidabilità dei traffici dalla quale si dipanano, in modo affastellato, misure di tutela della certezza dinamica del diritto. La seconda, collocabile sul piano immediatamente sottostante, fotografa le esigenze di celerità e semplificazione degli operatori economici, che accontenta attraverso l'attribuzione della facoltà di scelta tra indici di circolazione spesso estranei gli uni agli altri quanto a caratteri morfologici e disciplinari.

L'opera di sistemazione degli indici attratti nella funzione di rappresentazione esterna dei fatti, e dunque dirimente, è ancora lontana da venire. L'impressione è quella di un matrimonio ben organizzato ma non provvisto di celebrante. Qui, l'illustre assente è il fattore tempo, il quale è invece elemento organizzativo costante delle misure che assolvono ad un ruolo ordinante nella circolazione dei diritti.

Insomma: l'opera di sistemazione è ancora lontana perché è ancora lontana la considerazione che le misure di conoscenza non sono liberamente interscambiabili. Infatti, esse presuppongono regole di prefe-

renza che lavorano sul tempo e che risentono, nel loro funzionamento, della temporalità propria di ciascun indice.

Senza questa consapevolezza – e l'impressione è che non vi sia – si rischia di imputare a scelte convenzionali le regole di certezza del diritto (quelle di preferenza) e di fondare il sistema dirimente su misure non omogenee, spesso tra loro non comparabili, perché incompatibili.

0. Uno studio scientifico del 1967 di Bryce DeWitt produceva un abbozzo dell'equazione quantistica dello spazio decurtata della variabile "T". La rappresentazione fornita, resa in formula, avverte che nella descrizione elementare del mondo è ininfluente la nozione di tempo: essa è una sovrastruttura organizzativa utile soltanto a misurare il movimento degli oggetti nello spazio. Il passo ulteriore, verso quanto entra nel nostro spazio di osservazione, è breve e conduce alle parole di Ferro-Luzzi: «il legislatore del 1942 [...] ha perfettamente avvertito che i giorni, le ore ed i minuti sono frazionamenti artificiali del continuo che è rappresentato dal divenire».

Di là dal profilo descrittivo prediletto, un dato è certo: il tempo è un fattore organizzativo del diritto come di altre scienze e, dunque, è presupposto di funzionamento delle regole che lo presuppongono e ad esso si misurano.

Queste brevi notazioni consentono di riaprire la partita tra tempo e criteri di preferenza con un innocuo interrogativo: che differenza corre tra la priorità temporale, intesa come riconoscimento di preferenza di una situazione giuridica rispetto a un'altra esattamente simmetrica, quando la valutazione è celebrata ora sull'atto, ora sul possesso e, infine, sull'applicazione di una misura di conoscenza strutturata, come la trascrizione?

L'idea tradizionale è che mutando il punto di riferimento – dall'atto alle categorie di indici – si acceda a distinte articolazioni di priorità temporale. Là dove il punto di osservazione cada sull'atto, vi è applicazione del principio puro del *prior in tempore potior in iure*; diversamente, quando la priorità è sganciata dal momento-luogo creativo dell'atto, essa si appunta su un indice diverso (possesso, notificazione o trascrizione); ciò fino alla strutturazione di sistemi di relazione tra regola ed eccezione, dove il parametro di normalità (regolarità) è il principio consensualistico e i suoi corollari in chiave circolatoria.

Eccezionale è così l'art. 1155 c.c. (a proposito della doppia alienazione mobiliare), che affida la risoluzione dei conflitti tra più aventi causa alla priorità del possesso (fermi il titolo idoneo e la buona fede);

medesima sorte qualificatoria assiste l'art. 2644 c.c., in materia di trascrizione.

Eppure guardando ai meccanismi risolutivi, l'unico dato incontrovertibile è proprio la fermezza della priorità temporale: *prior in tempore potior in iure* ora scandita dalla conclusione del procedimento formativo dell'atto, ora dal possesso, ora dalla trascrizione.

La priorità temporale è pur sempre quella, muta invece il punto di osservazione del tempo e, con questo, muta la natura del tempo. Quest'ultimo muove da quello soggettivo, intimo del rapporto, e si approssima alla oggettivazione piena della trascrizione; è lasciato il tempo dell'atto e l'elemento temporale risulta agganciato a fattori ulteriori, ciò fino all'uso di strumenti segnalativi inclusi da Rubino tra i fatti permanenti del diritto (in ragione della illimitata portata dell'effetto primario di conoscibilità).

Insomma, ad un primo esame è dato raccogliere due tracce abbastanza delineate: a) il mutare dei luoghi fondativi di riconoscibilità delle vicende fornisce distinte rappresentazioni dell'agire del tempo, da quello della realtà sensibile (dell'atto) a quello degli indici variamente richiamati dalle singole discipline; b) il fattore T non cessa mai di dipendere da scelte di sistema e, pertanto, non è mai nella disponibilità delle parti.

1. Ad oggi la distinzione tra meccanismi dirimenti è poggiata – si è già detto – sullo sviamento rispetto all'atto, meglio ancora rispetto al suo perfezionamento attraverso l'accordo. È pertanto eccezionale tutto ciò che sposta la risoluzione verso vicende ulteriori, quali l'impossessamento, la trascrizione o la notificazione.

I termini di questo rapporto sembrano, però, saltare appena lo sguardo si posa sulla Convenzione di Vienna, sul *Draft Common Frame of Reference* e sulla Proposta di Regolamento comunitario sulla vendita. Nelle maglie degli articolati, si legge chiaramente la “non scelta” e il tentativo di armonizzare cedendo alla formazione degli atti ora attraverso il modello reale ora attraverso quello consensuale. Il retroterra di queste scelte è senza dubbio quello microeconomico, quello proprio degli operatori che determina soluzioni frammentate e, spesso, incompatibili con logiche di costruzione di sistema. Il risultato complessivo si presenta quantomeno confuso: consensualismo *vs.* passaggio del rischio tra venditore e compratore spostato sul tempo della consegna, formazione consensuale del pegno *vs.* adozione di modelli di opponibilità su base convenzionale (possesso, controllo, registrazione).

Tuttavia, un dato emerge su tutti in modo netto: l'aumento incon-

trollato dei modelli di rappresentazione esterna dei fatti, sprovvisti di identità di funzionamento, e che non consentono più di ripetere il rapporto tra regola ed eccezione fin qui seguito.

2. Il condizionamento ambientale/normativo è tale da rendere non procrastinabile il tentativo di ridisegnare i rapporti tra indici di circolazione, avendo cura di misurare il funzionamento, al loro interno, della qualità del tempo. In caso contrario, il rischio è di assistere ad una iper-generazione di strumenti di opponibilità che, privi di sostegno normativo, tendono ad alimentare incertezza dei traffici giuridici.

Preliminare, in questa direzione, è la demarcazione tra vicende del rapporto che fungono altresì da misure segnalative e misure segnalative in senso proprio, autonome rispetto all'atto, e rinunciare, così, alla tradizionale relazione tra tempo di perfezionamento dell'atto e indici di esternazione.

Mentre le prime, pur determinando uno spostamento del luogo di verifica del tempo dalla formazione dell'atto, continuano ad incidere sul rapporto e, spesso, sulla sua esecuzione, le seconde sono dotate di memoria del procedimento utile a costituire un tempo proprio (intrinseco), capace nel suo snodo di costituire legittimazioni rafforzative o integrative che influiscono, in modo sostanziale, sul momento dinamico delle situazioni giuridiche soggettive. Soltanto per queste ultime si può discorrere di attuazione di misure di conoscenza in funzione di sviamento dal rapporto e accesso ad una realtà complessa e autonoma, costituita dall'intersecazione di tutta la fascia dei rapporti inerenti al bene: una unica legge di circolazione.

Questa partizione consente di individuare due aree della risoluzione dei conflitti su base temporale: quella scandita dal tempo c.d. sensibile (dell'atto e delle sue vicende) e quella regolata da una temporalità propria alla stessa misura, quella nella quale il tempo è fattore organizzativo interno al procedimento e non mero spettatore.

Quanto appena osservato è verificabile seguendo le tracce del possesso, della notificazione e della trascrizione all'interno del codice civile.

1) Nell'art. 1155 c.c., ai fini della risoluzione dei conflitti tra più aventi causa, è richiesta la priorità temporale del possesso, inteso come modalità rappresentativa dell'esercizio del potere, che opera quale momento di chiusura del peculiare processo acquisitivo. L'essenza del possesso è e resta costituita dall'attività di apprensione finalizzata a percepire utilità dal bene e non muta quando il punto di osservazione è quello della risoluzione dei conflitti in chiave circolatoria.

Qui il tempo si limita a cristallizzare in un arco temporale la con-

clusione del processo acquisitivo avviato dal consenso, il quale nella peculiare situazione non è sufficiente e idoneo in sé a tutelare l'acquisto. La medesima conclusione, con i dovuti correttivi, potrebbe essere ripetuta con riferimento alla circolazione dei titoli di credito.

2) Analogo discorso investe la notificazione. Anch'essa è misura risolutiva impropria dei conflitti nella circolazione dei rapporti, Impropria perché, parimenti al ruolo del possesso nell'art. 1155 c.c., ad essa è riconducibile la funzione primaria di cognizione dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Tanto è che nella disciplina dettata dall'art. 1265 c.c. la notificazione è volta semplicemente a far apprendere la notizia dell'avvenuta cessione al soggetto ceduto e così a garantire l'interesse del debitore alla liberazione dal vincolo. Ciò nel limite della buona fede: ovvero del suo «affidamento responsabile». Lo strumento, nella sua attuazione, mira innanzitutto a produrre il mutamento dello stato psichico del debitore, il quale resta l'unico fruitore dell'informazione. È ancora una volta un dato temporale del rapporto e della sua attuazione a funzionare da strumento dirimente: la soluzione dell'ipotetico conflitto è infatti legata alla anteriorità temporale della notifica o dell'accettazione accertata con data certa e non al meccanismo della conoscenza dei terzi. Il tempo è ancora quello della realtà sensibile (delle vicende del rapporto) e il meccanismo dirimente è ancora eventuale: esso si colloca sul prolungamento del rapporto, sul suo tempo, utile in questo senso ad escludere situazioni conflittuali, che il mero consenso non è idoneo ad isolare.

3) In apice, la trascrizione sembrerebbe operare in modo analogo alle due precedenti strutture segnalative, ma così non è. L'opponibilità della segnalazione è fortemente influenzata da avvenimenti ad essa precedenti, che si collocano sul piano organizzativo e su quello già definito come memoria del complesso procedimento. Sul punto è chiaro l'art. 2650 c.c.

La sola conoscibilità, se intesa come momento di esternazione dell'atto, non è sufficiente a spiegare gli effettivi termini dell'opponibilità. Il solo art. 2644 c.c. dice ancora poco. L'operatività di quest'ultima disposizione dipende dall'esistenza di una linea continua di scritturazioni riconducibili senza interruzioni alla prima segnalazione utile (principio di continuità). A fronte della legittimazione formale, l'atto dispositivo realizzato da chi non risulta titolato da quella legge (dalla continuità) cede nel conflitto parallelo con gli atti che ad essa si uniformano. Tanto che è preferito l'acquisto intervenuto dal primo venditore, rispetto a quello realizzato dal venditore mediato che non abbia regolarizzato la sua posizione (evenienza generalmente riconosciuta come limite del-

l'art. 2644 c.c. alla retrodatatazione di efficacia, là dove sia stata ristabilita la continuità).

Metaforicamente è l'idea della tavoletta di cera di Platone, con la quale le immagini vengono conservate nel tempo e rese acquisibili tanto da fornire la conoscenza; il sistema è in continuo raffronto con se stesso, con il suo tempo di organizzazione ed è capace di generare forme variabili di legittimazione: antagoniste e prevalenti a quelle della realtà sensibile.

È evidente, in questo caso, la frattura tra tempo sensibile (atto e sue vicende), dinamiche delle situazioni che in esso si snodano e tempo intrinseco alla misura, la quale è raffigurabile quale utensile puro del diritto, senza una temporalità contingente, senza un fine immediato e insensibile al medesimo rapporto all'origine della sua attuazione.

3. Le esemplificazioni fin qui riportate aiutano a reinterpretare i modi di influenza del tempo sulle misure di conoscenza e, per questa via, i termini di funzionamento del principio di priorità temporale.

Il tempo funziona quasi sempre come elemento ordinante, le norme collocano fatti ed effetti in una determinata successione e la selezione del punto di influenza del criterio dirimente è poggiata ora sul fatto ora sull'effetto, in ragione della perenne ambulatorietà tra certezza statica e dinamica del diritto. Fin qui, nulla di nuovo.

Nuova è invece l'opera di sistemazione dei fatti che agiscono in via eventuale come criteri dirimenti e fatti che sono ontologicamente funzionali alla creazione della certezza del diritto; tra fatti che opportunamente selezionati, soprattutto per la loro idoneità alla interazione con i terzi, fungono in via riflessa come criteri dirimenti e fatti che sono strumenti dirimenti.

A questo punto delle due l'una:

1) ove gli indici di preferenza si poggiano su momenti del rapporto – anche individuati nei suoi luoghi attuativi –, attraverso il possesso, il controllo o altro, l'area di interesse è quella del tempo sensibile, legato al rapporto e dove il punto di rilevanza *ultra partes* è direttamente proporzionato ai gradi della possibile circolazione anomala o parallela del diritto. Ciò non determina necessariamente un abbandono del principio consensualistico con mutamento di basi rimediali – come sembra imputarsi da più parti al *Draft*, alla recente Proposta di Regolamento sulla vendita o alla disciplina comunitaria nel suo complesso –, se non pari alle tante ipotesi già presenti nel codice civile nelle quali il consenso non è sufficiente a garantire la tutela del diritto acquisito. È sufficiente in proposito richiamare le parole di Paolo Spada, il quale ricorda che siamo in presenza di artefatti giuridici: «il principio con-

sensualistico è a servizio dell'interesse delle parti, non si impone alle parti».

2) Là dove la scelta cada sull'adozione di indici strutturati, di funzionamento assimilabile a quello della trascrizione, ovvero su basi scritturali – come forse era nelle remote intenzioni di chi ha immaginato un registro delle garanzie mobiliari o come già è sembrato essere per il sistema di iscrizione degli strumenti dematerializzati –, il tempo di rilevanza esterna del rapporto sfugge al tempo sensibile per accedere a quello di un meccanismo dirimente in senso proprio. Il criterio risolutivo resta l'art. 2644 c.c. con il suo substrato applicativo in termini di rilevanza delle scritturazioni (come affermato da Giovanni Gabrielli nella relazione di apertura a questo Convegno).

4. Quanto fin qui rilevato dà piena contezza del titolo di questo intervento. L'autonomia può essere declinata in due accezioni; quella relativa all'insensibilità delle misure di conoscenza in senso proprio rispetto a indici eventuali, propri del rapporto, e quella che misura la distanza tra scelte convenzionali e leggi di circolazione.

Nel primo senso, la selezione degli strumenti dirimenti non può essere affidata all'autonomia negoziale se non nei limiti di strumenti omogenei, ovvero di quelli inerenti alle rappresentazioni del rapporto. Viceversa si creerebbe uno scollamento tra le tipologie di tempo (soggettivo e oggettivo) degli indici di circolazione di volta in volta attratti nella funzione dirimente. Dunque è ben lontana dalla possibilità di trovare una concreta percorribilità la via inaugurata dal *Draft* in materia di garanzie mobiliari che unisce una pluralità di mezzi sotto l'egida dell'opponibilità: una sorta di cassetta degli attrezzi dalla quale possono essere tirati fuori ora il possesso ora il controllo e, infine, la registrazione (IX. – 3:102). Non è sufficiente neanche la norma inserita nel Capitolo IV, Libro IX del *Draft*, secondo la quale «un diritto reale opponibile prevale sempre su un diritto inopponibile, anche se il secondo è stato costituito prima» (IX – 4:101 § 3), allorché l'opponibilità può dipendere da scelte di tipo convenzionale: quale diritto di pegno sarà opponibile se con un contraente è stabilito che il possesso sia strumento di opponibilità e con un altro si sceglie la segnalazione presso un registro? In un caso, siamo in presenza di un atto di apprensione rimesso alla volontà del singolo e che nulla riferisce circa il tempo del suo inizio, se non attraverso l'esternazione che il medesimo possessore faccia dell'esercizio del potere di godimento; nel secondo, ha luogo un modello certo di datazione, che si astraie dall'atto di iniziativa del singolo e segue procedimenti temporali autonomi. Ecco un caso di incomunicabilità tra strumenti di opponibilità.

A poco serve anche la regola, voluta dal *Draft*, secondo la quale il conflitto tra piú situazioni di garanzia è risolto in ragione dell'«ordine del *tempo rilevante*», intendendo con questa locuzione il tempo proprio del «mezzo di opponibilità piú risalente». La *good faith acquisition* «always has priority» sui precedenti diritti di garanzia sul medesimo bene (IX – 4:101 § 5), ma è esclusa dalla registrazione dell'atto di acquisto precedente (IX – 2:109 § 2). Dunque, tenuto conto che la registrazione è nominativa e deve essere dichiarata dal *provider* in sede di costituzione della garanzia, non è lontana dalla realtà l'ipotesi che quest'ultimo taccia l'avvenuta costituzione di altra garanzia di pegno dando luogo ad una *good faith acquisition* capace di resistere alla registrazione. La promiscuità di indici non comparabili, perché non omogenei, innalza i gradi di incertezza del sistema, anche in presenza di una misura forte come la registrazione.

Medesima sorte segue la selezione convenzionale del momento formativo dell'atto, come sembra restare in piedi nel *Draft* allorché introduce la possibilità di un accordo tra le parti circa il momento del passaggio della proprietà (VIII – 2:103) e, in sua assenza, discorre di rilevanza del possesso (VIII – 3:101) o di meccanismi analoghi identificativi nel passaggio del rischio, previsti nel Capitolo V del Libro IV recante la disciplina della vendita (IV. A. – 5:102, 5:103 e 5:201 ss.). Sebbene, poi, la Proposta di Regolamento sulla vendita non riaffronti il menzionato profilo, essa non manca di introdurre la nozione di «consegna esigibile», in materia di contratti tra professionisti. Il passaggio del rischio legato alla consegna è colorato, questa volta, dalla «consapevolezza» del compratore che i beni si trovano in un luogo diverso dalla sede di attività del venditore (art. 144, comma 2 CESL). Anche qui si rischia di creare uno scollamento nel funzionamento dell'opponibilità e nella dimensione del suo tempo. Rispetto al medesimo bene potrebbe essere concluso un primo contratto di tipo consensuale e un secondo attraverso il modello formativo reale. Di fronte alla mancata univocità dei sistemi, quale sarà il punto di rilevanza esterna del rapporto, il tempo della formazione o quello dell'opponibilità, e su cosa sarà scandita l'opponibilità? Ancóra, potrebbe essere consegnato a taluno un bene e rendere consapevole un altro della disponibilità dei beni in un determinato luogo; quale sarà il tempo rilevante che risolve il conflitto: quello dell'apprensione materiale o della consapevolezza del compratore e, infine, come si assume il tempo della consapevolezza?

E così giungiamo alla seconda declinazione dell'autonomia: il criterio dirimente è sempre esterno e successivo alla scelta delle parti. Esso si fonda ora sull'osservazione dei tempi del rapporto, ora sull'a-

dozione di strutture complesse, che restano comunque scelte di sistema parametrize attraverso l'individuazione di un punto nevralgico del rapporto, fondato su caratteri omogenei che ne consentano l'oggettivazione temporale e la relativa valutabilità per serie analoghe di vicende. La selezione di forme contingenti di risoluzione delle controversie rischia di essere una cura con effetti collaterali più dannosi della stessa malattia, là dove rende schizofrenici i criteri di opponibilità dei fatti, a scapito della medesima certezza delle contrattazioni che, invece, si vorrebbe presidiare.

SOMMARIO

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE ATTIVITÀ

PARTE I

Sistema pubblicitario: funzioni

G. LAURINI, <i>Introduzione</i>	7
G. GABRIELLI, <i>La funzione detta dichiarativa delle formalità pubblicitarie nel registro delle imprese (art. 2193 c.c.) e nei registri immobiliari (art. 2644 c.c.)</i>	9
R. LENZI, <i>Disciplina delle pubblicità legali tra interesse alla conoscibilità e interesse alla riservatezza</i>	15
R. TRIOLA, <i>Acquisti a non domino e controlli di legalità del notaio e del conservatore. Le prospettive di riforma</i>	31
G. MARICONDA, <i>Rapporto tra pubblicità legali: concorso e conflitto tra risultanze dei pubblici registri</i>	37
G. PETRELLI, <i>Trascrizione immobiliare, Costituzione repubblicana e Convenzione europea dei diritti dell'uomo</i>	47

PARTE II

Organizzazione e procedimento: beni e modelli circolatori

A. GAMBARO, <i>Introduzione</i>	111
G. GIACOBBE, <i>Modelli organizzativi pubblici e privati</i>	113
B. TROISI, <i>La funzione sociale del possesso e le regole della sua circolazione</i>	129
A. VENEZIANO, <i>Organizzazione dei registri e informatizzazione dei sistemi: proposte di armonizzazione comunitaria e strumenti di diritto uniforme per le garanzie reali mobiliari</i>	183
P. SIRENA, <i>La trascrizione dei contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti edificatori</i>	201
R. LENER, <i>Strumenti finanziari dematerializzati: effetti della registrazione sui diritti incorporati e circolazione «scritturale». In particolare, le azioni di società</i>	221

M. MAGGIOLO, <i>Credito ipotecario transfrontaliero e integrazione dei mercati</i>	239
--	-----

PARTE III

Atti e Attività

E. LUPO, <i>Introduzione</i>	257
A. ZACCARIA, <i>La pubblicità delle disposizioni mortis causa: principio di continuità e risoluzione dei conflitti</i>	259
F. PADOVINI, <i>Trascrizione prenotativa degli atti e trascrizione con funzione cautelativa delle domande giudiziali</i>	277
F. ALCARO, <i>L'opponibilità dei rapporti obbligatori</i>	293
A. FEDERICO, <i>Interesse familiare e atti di destinazione</i>	299
M. NUZZO, <i>L'evoluzione degli enti non profit nello scenario europeo: attività d'impresa e istanze di armonizzazione della disciplina sostanziale e dei regimi pubblicitari</i>	321
C. IBBA, <i>Iscrizione nel registro delle imprese e difformità fra situazione iscritta e situazione reale</i>	331
G. PALMIERI, <i>Società di capitali e pubblicità</i>	353

APPENDICE

Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, <i>Relazione su Pubblicità degli atti e delle attività</i>	361
--	-----

PARTE IV

Adeguamento ermeneutico e prospettive di riforma

P. SPADA, <i>Consenso e indici di circolazione</i>	413
M. FRANCESCA, <i>Autonomia del criterio della priorità e regole di funzionamento delle misure di conoscenza</i>	425
P.L. PORTALURI, <i>Vecchie e nuove funzioni della trascrizione nel rapporto problematico con gli interessi pubblici</i>	435
F.P. TRAISCI, <i>Il c.d. principio di impregiudicabilità dei regimi proprietari</i>	449
L. MOCCIA, <i>Impregiudicabilità dei regimi proprietari e «diritto europeo»: note di inquadramento</i>	469
M. GRAZIADEI, <i>Il mondo di common law, la pubblicità e le forme della ricchezza moderna</i>	481
P. PERLINGIERI, <i>Chiusura dei lavori</i>	493



LA BUONA STAMPA

Questo volume è stato impresso
nel mese di aprile dell'anno 2014
per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli
Stampato in Italia / Printed in Italy

Per informazioni ed acquisti

Edizioni Scientifiche Italiane - via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli
Tel. 0817645443 - Fax 0817646477
Internet: www.edizioniesi.it